

ALLEGATO 1

Disposizioni attuative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del programma nazionale di sostegno per la campagna viticola 2020/2021.

1. FINALITÀ
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA REGIONALE
3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO
4. ATTIVITÀ AMMESSE
5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO
6. CONTRIBUTO
7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI
8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
9. PUNTEGGI
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO
11. PENALITÀ

TAB. 1 AZIONI AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE

1.FINALITÀ

A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411, con la presente deliberazione vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

La sintesi della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riportata nella scheda riassuntiva di cui all'allegato 2 del presente provvedimento redatto in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411 all'articolo 2, comma 3.

2.AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura si applica a partire dalla campagna 2020-2021.

La misura si applica ai vigneti che producono uva da vino sull'intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Lombardia.

Sono ammessi solo impianti di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DOP o IGP. Non è ammesso l'impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola.

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul potenziale vitivinicolo. Essa prevede le seguenti attività:

- riconversione varietale;
- ristrutturazione;
- miglioramento delle tecniche di gestione.

Il sostegno non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti, ossia al reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà di uva da vino, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite (stessa forma di allevamento o sesto d'impianto), sulla stessa superficie, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale, ai sensi dall'articolo 46 del regolamento (UE) n° 1308/2013;
- b) agli impianti abbandonati (superfici vitate abbandonate), così come definiti all'articolo 2 paragrafo 1 lettera d) del regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017
- c) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;
- e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti allevati a pergola;

- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini da tavola;
- g) alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato UE 2016/1149.

Si utilizzano le seguenti definizioni:

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle etc.) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto;

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari;

Operazione: l'insieme delle attività comprese in un progetto oggetto di domanda di aiuto.

3.SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla misura:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci;
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;

- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso di esonero.

Alla data di presentazione della domanda tali soggetti devono:

- avere aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) presso il Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO);
- essere conduttori di superficie vitata oppure detenere autorizzazioni al reimpianto o diritto di impianto da convertire in autorizzazioni e superfici idonee all'impianto secondo quanto previsto dalla presente misura.

I vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario regionale delle superfici vitate, presente sul Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO).

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalla presente misura sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, dovrà allegare alla stessa una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso all'esecuzione degli interventi e di mantenimento degli impegni assunti con la domanda di aiuto

Per accedere alla misura il beneficiario deve aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione, di cui agli articoli 31 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, nella campagna vitivinicola antecedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019.

4. ATTIVITÀ AMMESSE

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.

Le attività sono:

- A.1** estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- A.2** reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;

A.3 sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ettaro uguale o superiore a 4.000;

A.4 impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

B. ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

Le attività sono:

B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

B.2 reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;

B.3 sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4.000.

B.4 impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda

C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le attività sono:

C1.1 modifica delle strutture di sostegno della vite;

C1.2 incremento della densità di impianto di almeno il 20%;

C1.3 incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle strutture di sostegno.

Le attività C.1.1 - C.1.2 – C1.3 sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

Nella tabella 1 sono riportate le tipologie di attività ammesse e la relativa codifica.

Per le operazioni di ristrutturazione e riconversione si deve prevedere:

- a) l'utilizzo di varietà di vite per uva da vino, riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lombardia, in conformità all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002;
- b) l'utilizzo di materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- c) il rispetto delle indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Lombardia.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, compatibilmente con le caratteristiche

ambientali della zona di produzione ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Tutte le operazioni finanziate dovranno essere concluse entro la fine della seconda campagna successiva all'approvazione della domanda di aiuto.

Le superfici impiantate, che beneficiano dei contributi previsti dal presente provvedimento, devono mantenere la destinazione produttiva per 5 anni dal pagamento finale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 del regolamento UE 1303/2013, pena la restituzione del sostegno percepito.

I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

È ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (ad esempio a seguito di cessione di azienda, fusione, affitto dei terreni vitati) ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore.

Il beneficiario della misura è tenuto a rispettare nella sua azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità, nei tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento, ai sensi della normativa vigente.

Le attività A4 e B4, impianto anticipato di un vigneto nell'ambito di una stessa azienda, ovvero l'impianto di una superficie vitata con l'impegno a estirpare un vigneto in conduzione (esistente) e di pari superficie entro la fine del quarto anno dalla data dell'impianto delle nuove viti, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, sono permesse qualora il richiedente non possieda altre autorizzazioni al reimpianto valide oppure ne possieda in quantità insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta.

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, **non sono ammissibili** i costi delle seguenti azioni:

- normale gestione del vigneto, finalizzata al suo ordinario mantenimento. La sostituzione parziale o totale di strutture di sostegno non finalizzata a cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria;
- protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli, grandine;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- costruzione di strade carrozzabili ed elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli.

Per effettuare le operazioni di reimpianto vigneti **non possono essere utilizzate:**

1. le **autorizzazioni di nuovo impianto**, concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013;
2. le **autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento (ovvero acquistati da altri produttori)**, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa a beneficiare dell'aiuto è stabilita:

- in **0,50 ettari** per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*;
- in **0,30 ettari** qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.
- in **0,10 ettari** per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

6. CONTRIBUTO

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito**, conseguenti all'esecuzione dell'operazione, è pari a **3.000 euro/ettaro**, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni. Essa è erogata per una sola annualità;
- b) contributo** ai costi di ristrutturazione e di riconversione nel limite del 50% sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei costi indicati nelle tabelle di riferimento, validate dal Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, fino a un importo massimo di **16.000,00 euro/ettaro**;

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, il contributo ai costi, di cui al precedente punto b), non può superare l'importo massimo di **22.000 euro/ettaro**, per gli interventi realizzati in zone caratterizzate da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 metri, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%, localizzati nella zona di produzione dei vini DOP e IGP della provincia di Bergamo, della provincia di Brescia, della provincia di Pavia, della provincia di Sondrio e nella zona IGT Terre Lariane.

I beneficiari, che beneficiano dell'aiuto, di cui sopra, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Relativamente al precedente punto b), le spese sostenute devono essere documentate con fattura ed essere coerenti con le tabelle di riferimento dei costi di cui all'allegato 3a.

La compensazione per le perdite di reddito è concesso solo per le azioni A1 e B1 estirpazione e reimpianto. Per l'azione A3 l'indennizzo per perdite di reddito è concesso fino a un massimo di **1.500,00 euro/ettaro**.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti da operazioni di ristrutturazione e riconversione oppure con l'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato).

Il sostegno comunitario previsto dalla misura non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 ed entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale (a saldo) dopo aver concluso i lavori.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% verrà liquidato a seguito di presentazione di domanda di pagamento a saldo, a conclusione dei lavori.

Nell'allegato 3a, tabelle di riferimento dei costi, sono riportati i costi specifici di riferimento relativi alle singole voci di spesa riconducibili all'esecuzione delle azioni di cui alle attività di riconversione e ristrutturazione elencate nel precedente paragrafo 4, punti A) B) e C).

I valori riportati nelle tabelle di riferimento dei costi sono stati valutati conformi dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i **lavori in economia**, sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, come previsto nel programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea entro il 1 marzo 2018.

Le disponibilità finanziarie della misura sono garantite fino al termine dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione e ai sensi dell'art. 8 comma 11 del decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411. Infine, il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, n. 1355 ha stabilito il riparto finanziario per misura e per regione, che è tuttavia subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021 – 2027. Quindi a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per la presente misura è commisurato alla relativa dotazione finanziaria, assegnata dall'Unione Europea all'Italia nell'ambito del suddetto quadro finanziario. Pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della misura superino la predetta dotazione finanziaria, gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione.

7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento 1308/2013 e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'autorità competente per una superficie minima di 0,1 ettari.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del **5%** dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per la misura. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le domande di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari seguono le procedure indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le disposizioni dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1411/2017.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

In conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di aiuto deve contenere, pena la non ricevibilità della stessa, i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:

- a. la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma delle attività) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il cronoprogramma delle attività, di cui al precedente punto b., deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena l'ammissibilità della stessa ed è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, o di situazioni riconducibili all'articolo 26, comma 5 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione UE 2016/1150, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori competenti.

Le domande ammissibili per ciascun bando, ma non finanziate per mancanza di risorse economiche, decadono.

9. PUNTEGGI

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Criteri riferiti a "Tipologia richiedente":

1.a Imprenditori agricoli a titolo principale (iscrizione IAP):

- o **Nel caso di azienda individuale** l'azienda si identifica con la persona fisica e il punteggio è assegnato quando il conduttore è in possesso della qualifica di IAP;
- o **Nel caso di società** di persone, cooperative e di capitale il punteggio è assegnato quando lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e quando sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Ai fine dell'ottenimento del punteggio, la domanda potrà essere firmata da qualsiasi socio o amministratore anche non in possesso della qualifica di IAP;

1.b Aziende condotte da giovani imprenditori agricoli.

Per **giovane agricoltore** si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ha un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data **1 gennaio 2016**, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. impresa agricola individuale: in qualità di titolare;
 - b. società agricola: legale rappresentante di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
 - c. società cooperativa: legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver compiuto i 40 anni di età. Il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ l'apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo;

- ✓ l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto").

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**
 - ✓ data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
 - ✓ data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - ✓ data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito.
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
 - ✓ data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
 - ✓ data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
 - ✓ data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - ✓ data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
 - ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
 - ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
 - ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

2. Criteri riferiti a "Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate":

2.a Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07 e regolamento CE 889/08) che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per la misura di ristrutturazione;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Il punteggio viene attribuito solo se tutta la superficie viticola aziendale è condotta secondo i canoni dell'agricoltura biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'art 40 reg CE 889/2008.

2.b Impresa con propria produzione viticola a DOP per almeno i **2/3** della produzione propria totale realizzata nell'ultima campagna precedente a quella della presentazione della domanda di aiuto. La produzione viticola propria a DOP e la produzione viticola propria totale sono verificate con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente.

In sede di istruttoria per il calcolo della produzione viticola propria a DOP si deve fare riferimento alle uve prodotte al netto di acquisizioni.

3. Criteri riferiti a "Particolari situazioni aziendali":

- 3.a** Azienda con vigneti aventi valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%;
- 3.b** Azienda con vigneti situati in aree svantaggiate di montagna. L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati nell'allegato B al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- 3.c** Aziende con vigneti situati in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla Regione Lombardia). L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in aree di tutela ambientale;

4. Criteri riferiti a "Tipologia interventi":

- 4.** Utilizzo di materiale di propagazione termotrattato.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

	Criteria riferiti a:			Punteggio
1	Tipologia Richiedente	1.a	Titolare o rappresentante legale) con un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	10
		1.b	Imprenditore agricolo a titolo principale (IAP)	10
2	Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate	2.a	Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08)	15
		2.b	Impresa con propria produzione viticola a DOP di almeno i 2/3 della propria produzione totale realizzata nell'ultima campagna	15
3	Particolari situazioni aziendali	3.a	Azienda con vigneti aventi valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%	20
		3.b	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		3.c	Aziende con vigneti situati in area di tutela ambientale	5
4	Tipologia interventi	4	Utilizzo di materiale di propagazione termotrattato	5

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/rappresentante legale) anagraficamente più giovane e firmatario della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione per il requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare sulle misure attivate del piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo.

La Direzione Generale Agricoltura, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, provvederà al riparto per territorio e per tipologia di attività di misura sulla base delle risorse disponibili sul piano nazionale di sostegno e sulla base delle richieste ammissibili a finanziamento presentate ai competenti Uffici Territoriali Regionali e alla Provincia di Sondrio.

Successivamente l'Organismo Pagatore Regionale provvederà all'approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari e alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto dei punteggi indicati dai competenti Uffici Territoriali Regionali e dalla Provincia di Sondrio, ammettendo i beneficiari nel limite degli importi assegnati dagli Uffici Territoriali Regionali e dalla Provincia di Sondrio.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Le procedure inerenti:

- presentazione delle domande;
- controllo di ricevibilità;
- impegni del beneficiario;
- istruttoria delle domande;
- liquidazione dell'aiuto;
- controlli;

sono riportate per quanto di competenza sul Manuale di OPR –Lombardia per la misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.

11. PENALITÀ

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata, salvo cause di forza maggiore, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, o di situazioni riconducibili all'articolo 26 comma 5 lettera a) e b), del regolamento di esecuzione UE 2016/1150, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori competenti,

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o nel caso di anticipi viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sulla base di quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4 IV e V capoverso del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) **non supera il 20%**, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) **supera il 20%, ma è uguale o inferiore al 50%**, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) **supera il 50%**, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il beneficiario che ricade nella suddetta fattispecie **c)** non potrà accedere alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di 3 anni successivi

a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione o nei 3 anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

TAB 1 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
A1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.2	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A2	RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni
A2.1	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO
A2.2	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A3	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.1	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.2	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A4	IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL'AMBITO DELLA STESSA AZIENDA
B1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni
B2.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO
B2.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B3	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO
B3.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO
B3.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B4	IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL'AMBITO DELLA STESSA AZIENDA
C1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
C1.1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO
C1.2	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO DI ALMENO IL 20%
C1.3	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO + MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO